



Avvocatura dello Stato

Copia

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL PIEMONTE

RICORSO

DEL

POLITECNICO DI TORINO - <u>Ac</u>	
Class. <u>I. 5.</u>	
N. <u>1498</u>	data <u>03.02.2011</u>
CP <u>ALEG</u>	CC <u>RT/DA</u>
	<u>Sr 571-50e</u>

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA (CF 80255230585), in persona del Ministro "*pro tempore*", per legge rappresentato e difeso dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino (CF 80101970012), domiciliataria in C.so Stati Uniti n. 45 (PEC: torino@mailcert.avvocaturastato.it; telefax: 011.5629659);

- RICORRENTE -

CONTRO

POLITECNICO di TORINO (CF 00518460019), in persona del Rettore "*pro tempore*";

- RESISTENTE -

ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 168/1989, per l'annullamento, previa sospensione della loro esecuzione, dell'art. 12, comma 5, del nuovo Statuto del Politecnico di Torino, adottato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 284 del 6 dicembre 2011, del Decreto rettorale del 29 novembre 2011, di emanazione dello Statuto stesso, nonché di tutti gli atti pregressi, connessi, conseguenti e consequenziali e per ogni ulteriore relativa statuizione

FATTO

Il Politecnico di Torino ha adottato, in data 5 ottobre 2011, il testo del nuovo Statuto dell'Ateneo, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010,



Avvocatura dello Stato

n. 240, e lo ha trasmesso al Ministero in epigrafe con nota del 6 ottobre 2011 (docc. n. 1 e 2).

Sottoposto detto documento all'esame dell'apposito Tavolo tecnico, costituito con D.M. del 21 giugno 2011 (doc. n. 3), ai fini del controllo di cui all'art. 2, comma 7, della Legge n. 240/2010, il Ministero ha elaborato, in data 15 novembre 2011, la nota n. 4921 recante i rilievi di legittimità e di merito relativi al nuovo Statuto (doc. n. 4).

In risposta a tali rilievi il Politecnico di Torino, con nota del 25 novembre 2011, n. 20719 (doc. n. 5), ha comunicato la decisione assunta dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico dell'Ateneo di recepimento della quasi totalità delle osservazioni, "*fatta eccezione per l'adeguamento ad alcune delle osservazioni?*" di cui alla citata nota ministeriale n. 4921/2011.

Conseguentemente il decreto rettorale del 29 novembre 2011, di emanazione del nuovo Statuto, unitamente al testo dello stesso è stato in ultimo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 284 del 6 dicembre 2011 (doc. n. 6).

Avverso lo Statuto del Politecnico di Torino, limitatamente all'art. 12, comma 5, dello stesso, ed il menzionato Decreto rettorale di emanazione del 29 novembre 2011, nonché gli atti ad essi connessi, conseguenti e consequenziali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, come in epigrafe rappresentato e difeso, propone ricorso in quanto gli atti impugnati sono da ritenersi illegittimi per i seguenti motivi in

DIRITTO



Avvocatura dello Stato

1. Violazione di legge in relazione all'art. 2, comma 1, lett. i), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

E' appena il caso di rilevare, preliminarmente, che il ricorrente Ministero ha effettuato sul testo del nuovo Statuto del Politecnico di Torino il controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 2, comma 7, della Legge n. 240/2010 ed all'art. 6 della Legge n. 168/1989.

E' altrettanto incontestabile, del resto, la legittimazione del Ministero ad adire il Giudice amministrativo posto che tale rimedio è espressamente previsto dal comma 10 dell'art. 6 della Legge n. 168/1989.

Ciò in quanto in fattispecie del genere di quella in esame è evidentemente ravvisabile la lesione della sfera giuridica del Ministero consistente nella violazione della funzione di indirizzo e coordinamento che la legge gli attribuisce (artt. 1, comma 2, della Legge n. 168/1989 e 50, comma 1, lett. b), terzo periodo, del D. Lgs. n. 300/1999).

Entrando nel merito della questione va rilevato che l'impugnato articolo 12, comma 5, del nuovo Statuto del Politecnico di Torino prevede illegittimamente che i cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo siano nominati in forza di un sistema di elezione.

A tal proposito va ricordato che l'art. 2, comma 1, lett. i), della Legge n. 240/2010, nel disciplinare la composizione del Consiglio di Amministrazione, stabilisce innanzitutto che ne fanno parte il Rettore, in quanto componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti.

Per quanto riguarda poi gli altri componenti, la legge ne prevede la "*designazione*" o "*scelta*" "*tra candidature individuate, anche mediante*



Avvocatura dello Stato

avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale”.

E' dunque evidente, ad avviso dell'Amministrazione ricorrente, che il tenore letterale della disposizione esclude “in toto” la previsione di sistemi di tipo elettivo.

Quanto sopra è altresì dimostrato, dal punto di vista ermeneutico, dalle seguenti circostanze: **a)** il riferimento esplicito al sistema elettivo per l'individuazione dei rappresentanti degli studenti, contenuto nella stessa disposizione di legge (art. 2, comma 1, l. n. 240/2010); **b)** la disciplina della composizione del Senato accademico di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), Legge n. 240/2010, ai sensi del quale, parimenti, il Senato deve essere costituito su base elettiva.

Pertanto (con riferimento alla prima ricordata circostanza), qualora il legislatore avesse voluto intendere i termini “*designazione*” e “*scelta*” come comprensivi anche di sistemi di tipo elettivo, lo avrebbe, senz'altro, detto espressamente, come per l'appunto è avvenuto per i rappresentanti degli studenti citati nella stessa disposizione di legge.

Quanto alla seconda circostanza, è agevole osservare che il confronto tra la disciplina legislativa sulla composizione dei due organi collegiali di governo (Consiglio di amministrazione e Senato accademico) manifesta *ictu oculi* la diversa impostazione seguita in materia dalla Legge n. 240/2010. In particolare è incontestabile come il legislatore abbia previsto, per il Senato Accademico, una “*costituzione (...) su base elettiva*” nonché la “*composizione per almeno due terzi con*



Avvocatura dello Stato

docenti di ruolo (...) eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo".

Ben diversamente, per il Consiglio di amministrazione sono state previste procedure di individuazione dei componenti ("designazione" o "scelta") volte ad assicurare, piuttosto che la rappresentatività, la competenza tecnica dei componenti del Consiglio stesso.

Ciò anche in applicazione della complessiva *ratio* di fondo della riforma universitaria, che è quella di delineare un sistema basato su di un Consiglio di amministrazione "tecnico", soprattutto in relazione alle funzioni economico-finanziarie che la riforma ha ad esso attribuito, e su di un Senato "*delle rappresentanze*", espressione delle principali componenti della comunità accademica.

2. Difetto o, quantomeno, insufficienza della motivazione.

Il Politecnico di Torino, nel riscontrare i rilievi di legittimità segnalati dal Ministero circa, in particolare, il disposto dell'art. 12, comma 5, dello Statuto ha ritenuto di mantenere ferma la sua formulazione perché, a suo avviso, "*coerente con l'impianto dello Statuto e nella convinzione che la scelta di soggetti dotati delle specifiche competenze richieste dall'art. 2 comma 1 lett. f) della legge n. 240/2010 possa avvenire utilizzando lo strumento delle elezioni dopo aver verificato il possesso dei requisiti previsti dalla legge*" (doc. n. 5).

Orbene, è evidente come il riferito assunto degli organi di governo dell'Ateneo sia fondato su di una motivazione del tutto apparente, formalistica ed incongrua, la quale in realtà non dà in alcun modo conto dell'*iter* logico seguito dagli stessi nella scelta di confermare la precedente formulazione.



Avvocatura dello Stato

ISTANZA CAUTELARE

L'impugnato Statuto del Politecnico di Torino è entrato in vigore in data 6 dicembre 2011 e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 40, comma 1, dello stesso (coerentemente con quanto previsto dall'art. 2, comma 8, della Legge n. 240/2010), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Politecnico dovrà procedere all'avvio della costituzione dei nuovi organi statutari.

E' incontestabile, in tale situazione di imminente applicazione delle impugnite disposizioni statutarie, il grave pregiudizio conseguente alla immediata operatività del Consiglio di amministrazione formato con le modalità di elezione pretese dal Politecnico, posto che l'auspicato annullamento degli impugnati provvedimenti, all'esito del giudizio di merito, comporterebbe la caducazione dei provvedimenti già deliberati con evidenti danni e negative ricadute sulla gestione dell'Ateneo.

Di conseguenza si chiede, in considerazione dell'innegabile *fumus boni iuris* e dell'evidenziato *periculum in mora*, che il Tribunale voglia preliminarmente disporre la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati.

*
**

Per quanto attiene al merito, il Ministero ricorrente confida che l'adito Tribunale voglia accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare, perché illegittimi, gli impugnati provvedimenti.

*
**

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 della Legge n. 488/1999 e successive modifiche, si dichiara che il valore della causa è



Avvocatura dello Stato

indeterminabile e che, quindi, l'importo del contributo unificato, comunque prenotabile a debito, ammonta ad € 600,00.

*

**

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Nota del Politecnico di Torino n. 17706/I.1 del 6 ottobre 2011, di trasmissione al Ministero dello Statuto;
- 2) Statuto del Politecnico di Torino;
- 3) Decreto ministeriale del 21 giugno 2011, recante l'istituzione del Tavolo tecnico presso il Ministero, finalizzato ad effettuare il controllo sugli Statuti previsto dalla Legge n. 240/2010;
- 4) Nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 novembre 2011, prot. 4921, contenente i rilievi di legittimità e di merito relativi al nuovo Statuto;
- 5) Nota del Politecnico di Torino n. 20719/I.1 del 25 novembre 2011, di recepimento parziale delle osservazioni ministeriali;
- 6) Decreto rettorale del 29 novembre 2011 recante "*Emanazione del nuovo Statuto*" e testo dello Statuto stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011.

Torino, 3 febbraio 2012

Guido Carotenuto
Avvocato dello Stato




Avvocatura dello Stato

RELAZIONE di NOTIFICA

Ad istanza dell'Avvocatura dello Stato di Torino, domiciliataria in Corso Stati Uniti n. 45, e nell'interesse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro "pro tempore", io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio UNEP presso la Corte d'appello di Torino, ho notificato il retroesteso ricorso giurisdizionale a:

POLITECNICO di TORINO, in persona del Rettore "pro tempore", corrente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, ivi rimettendogliene copia conforme all'originale a mani di

A MANI DELLA ~~SECRETARIA~~
Quattromini
DOMICILIATO E DOMICILIATARIO ASSENTI  03 FEB. 2012
Pubblicato e
Corte d'Appello di Torino
Dott. Leo Sestini

~~POLITECNICO di TORINO~~, in persona del Rettore "pro tempore", domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti n. 45, ivi rimettendogliene copia conforme all'originale a mani di